

Unione dei Comuni		TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino				
 Bevagna	 Campello sul Clitunno	 Castel Ritaldi	 Giano dell'Umbria	 Gualdo Cattaneo	 Massa Martana	 Montefalco	 Trevi

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI AGLI AVVOCATI DELL'UFFICIO UNICO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE

(approvato delibera di Giunta dell'Unione n. 47 del /12/2022)

Premessa

In data 01/02/2021 è stata stipulata dai Sindaci dell'Unione la Convenzione per il conferimento all'unione dei comuni terre dell'olio e del sagrantino delle funzioni di segreteria generale inerenti, tra gli altri, l'ufficio contenzioso amministrativo legale.

L'art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, disciplina i compensi professionali dovuti agli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici.

L'art. 10 del Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio Unico Contenzioso Amministrativo Legale dell'Unione dei Comuni T.O.S., approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 31 del 3/11/2020, prevede la disciplina dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dipendenti dell'Unione, in applicazione dell'art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014 ed in conformità delle norme contrattuali e della L. n. 247/2012.

L'art. 11 del medesimo suddetto Regolamento, il quale relativamente alla misura, modalità e criteri di attribuzione dei compensi, rinvia a successivo specifico Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 9, L. n. 114/2014, nonché ai Regolamenti dell'Unione ed alla contrattazione collettiva di comparto.

Art. 1. Oggetto ed ambito applicativo

1. Il presente accordo disciplina misura, modalità e criteri di attribuzione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dipendenti dell'Unione e facenti parte dell'Ufficio Unico Contenzioso Amministrativo Legale (di seguito denominato anche, per brevità, "Ufficio Legale"), iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Unione e dei Comuni aderenti.
2. Il presente accordo si applica a tutti gli Avvocati dipendenti di cui al comma 1, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, compresi i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. n. 267/2000, i lavoratori in posizione di comando, fuori ruolo, in convenzione, con incarico *ex art.* 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
3. Il presente accordo ha carattere retroattivo, con effetto dalla data di istituzione dell'Ufficio Legale Associato di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione n. 31 del 3/11/2020.

Art. 2. Prestazioni da remunerare

1. I compensi professionali sono dovuti sia in caso di esito favorevole del giudizio con liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente, sia in caso di esito favorevole del giudizio con compensazione totale o parziale delle spese.
2. Per esito favorevole del giudizio si intendono:
 - a) i provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai Comuni aderenti all'Unione e/o all'Unione stessa che pronunciano nel merito, comunque denominati (sentenze definitive o non definitive, ordinanze, decreti, lodi etc...) a cognizione piena, sommaria o cautelare emessi da qualunque autorità giurisdizionale e/o da collegi arbitrali e/o dagli organismi di mediazione e/o conciliazione, compresi i casi di transazione;
 - b) i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in senso favorevole ai Comuni aderenti all'Unione e/o all'Unione stessa, come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso e/o dell'azione, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso e/o all'azione e/o agli atti del giudizio, la perenzione, la cancellazione della causa dal ruolo, la cessazione della materia del contendere, etc., anche nelle ipotesi in cui i legali dell'Ente abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze del giudizio.

3. Alle pronunce favorevoli ai sensi del comma 2 sono equiparati:
 - il decreto ingiuntivo non opposto;
 - la transazione giudiziale comunque favorevole all'amministrazione in relazione alle pretese di controparte, compresa la transazione dopo sentenza.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti riguardanti le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale e della liquidazione, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Art. 3. Modalità di corresponsione

1. All'esito del giudizio, comunque al verificarsi dei casi di cui al precedente art. 2 che danno diritto al compenso professionale, il dipendente Avvocato trasmette al Segretario e al Dirigente/Responsabile del Settore Organizzazione e Risorse Umane una breve relazione finale, unitamente alla pronuncia giurisdizionale ed alla nota relativa ai compensi. Nel caso di compensazione totale o parziale delle spese legali, la nota relativa ai compensi per la parte compensata sarà redatta tenendo conto del valore della controversia, applicando i valori minimi di cui ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
2. Il Dirigente/Responsabile del Settore Organizzazione e Risorse Umane predispone i conseguenti atti di liquidazione, a valere sugli impegni di spesa assunti sui competenti capitoli di bilancio.
3. Le somme quantificate ai sensi del presente atto, in caso di spese compensate si intendono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
4. Nel caso in cui, in sede di sentenza favorevole all'Ente con spese a carico delle controparti soccombenti, vengano posti a loro carico anche gli oneri accessori, l'Amministrazione richiede loro l'importo del compenso liquidato in sentenza, oltre alle somme necessarie per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente. Qualora nulla venga disposto in sentenza in relazione agli oneri accessori, la relativa spesa farà carico all'importo liquidato in sentenza.
5. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'art. 9, comma 7, D.L. n. 90/2014.
6. Nel caso di spese legali compensate per intero o parzialmente tra le parti, così come nel caso di spese legali a carico delle controparti che siano impossibili da recuperare ai sensi del comma 4 del successivo art. 5, i compensi dovuti agli Avvocati ai sensi del presente Regolamento saranno, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione stipulata in data 1/2/2021 di cui in premessa e secondo le modalità e misure ivi previste, a carico dell'Ente – Comune aderente all'Unione o Unione – che è stato parte del contenzioso e abbia a tale scopo conferito all'Avvocato idoneo incarico e procura.

Art. 4. Criteri di assegnazione

1. In caso di presenza di più Avvocati assegnati all'Ufficio Legale dell'Unione, gli incarichi che danno luogo all'erogazione dei compensi professionali vengono affidati con criterio di rotazione fra i dipendenti Avvocati, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuno.
2. Il primo comma non si applica nel caso di presenza di un solo Avvocato assegnato all'Ufficio Legale dell'Unione, al quale in tal caso verranno affidati tutti gli incarichi.

Art. 5. Spese legali con recupero a carico delle controparti

1. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con spese legali a carico delle controparti, l'80% delle somme liquidate viene riconosciuto all'Avvocato assegnatario, mentre il 20% viene ripartito in egual misura tra gli altri Avvocati assegnati all'Ufficio Legale dell'Unione.

2. Il primo comma non si applica nel caso di presenza di un solo Avvocato assegnato all'Ufficio Legale dell'Unione, al quale in tal caso verrà riconosciuto l'intero importo delle somme liquidate.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi dei precedenti commi, in sede di atto di liquidazione di cui al precedente art. 3 verrà detratta la somma necessaria per la liquidazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, ottenendo l'importo da corrispondere.
4. L'erogazione dei compensi agli Avvocati avviene all'atto dell'effettivo recupero a carico delle parti soccombenti. Nell'ipotesi in cui, dopo aver esaurito tutte le procedure esecutive previste dalla legge, non sia possibile la riscossione integrale o parziale delle somme dovute, sarà riconosciuto all'Avvocato, in proporzione alle somme non riscosse, un compenso pari alla minor somma tra quella liquidata giudizialmente e quella redatta tenendo conto del valore della controversia, applicando i valori minimi di cui ai parametri previsti dal D.M. 55/2014.
5. In caso di impossibilità di riscossione parziale o totale ai sensi del precedente comma, i relativi compensi saranno a carico dell'Ente – Comune aderente all'Unione o Unione – che è stato parte del contenzioso e abbia a tale scopo conferito all'Avvocato idoneo incarico e procura, ai sensi del comma 6 del precedente articolo 3 e secondo le modalità e le misure previste dall'art. 6 della Convenzione stipulata in data 1/2/2021 e di cui in premessa.

Art. 6. Spese legali compensate tra le parti

1. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con spese legali compensate per intero o parzialmente tra le parti, per la parte non compensata i compensi vengono quantificati tenendo conto del valore della controversia, applicando i valori minimi di cui ai parametri previsti dal D.M. 55/2014.
2. I compensi previsti nelle ipotesi di cui al comma precedente saranno a carico dell'Ente – Comune aderente all'Unione o Unione – che è stato parte del contenzioso e abbia a tale scopo conferito all'Avvocato idoneo incarico e procura, ai sensi del comma 6 del precedente articolo 3 e secondo le modalità e le misure previste dall'art. 6 della Convenzione stipulata in data 1/2/2021 e di cui in premessa.
3. Si applicano i commi 1. e 2. dell'articolo 5.

Art. 7. Rapporti con altri compensi

1. Le somme eventualmente spettanti agli Avvocati dipendenti a titolo di retribuzione di posizione, premio di produttività, verranno erogate negli importi e con le modalità previste dagli atti organizzativi e regolamentari dell'Ente.
2. Le somme di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del limite ai sensi dell'art. 9, comma 7, D.L. 90/2014.

Art. 9. Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa, anche regolamentare, vigente.